

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 5 MARZO 1953

(95<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

### INDICE

#### Proposte di legge:

(Discussione e rinvio)

« Estensione delle disposizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, relativo ai professori universitari riammessi in servizio » (N. 2592) (Di iniziativa del senatore Picchiotti ed altri):

CARISTIA, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 1084, 1093
LUSSU . . . . .	1084
ZANOTTI-BIANCO . . . . .	1086
RUSO . . . . .	1087
MERLIN Angelina . . . . .	1087, 1093
TONELLO . . . . .	1087
MAGRÌ . . . . .	1088, 1094
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1089, 1090, 1093
PLATONE . . . . .	1090
FILIPPINI . . . . .	1091
PRESIDENTE . . . . .	1091, 1094
BANFI . . . . .	1092
DELLA SETA . . . . .	1093

(Approvazione)

« Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazio-

nale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche » (N. 2840) (Di iniziativa del senatore Parri):

BANFI, *relatore* . . . . . Pag. 1095

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cassitta, Cermignani, Ciasca, Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Lovera, Magrì, Merlin Angelina, Page, Pallastrelli, Parri, Platone, Rolfi, Russo, Saponi, Tignino, Tonello e Zanotti Bianco.

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento interviene anche il senatore Lussu.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

RUSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio della proposta di legge d'iniziativa del senatore Picchiotti ad altri: « Estensione delle disposizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, relativo ai professori universitari riammessi in servizio » (N. 2592).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Estensione delle disposizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, relativo ai professori universitari riammessi in servizio ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

« I professori universitari i quali siano stati allontanati dalla loro legittima sede per motivi riconosciuti illegittimi con sentenza o decisione definitiva, rimarranno in servizio per la durata del tempo della loro coatta inattività e non oltre il 75° anno di età allo scopo di favorire il completamento della loro produzione scientifica ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Caristia.

CARISTIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, vi prego di non meravigliarvi se, per quanto abbia tentato di rendermi esatto conto dei motivi ispiratori di questa proposta di legge, non ci sono riuscito. Se questi motivi, anziché lasciarmi perplesso mi avessero persuaso interamente, non avrei esitato a dare il mio pieno assenso alla proposta. Mi permetterò dunque di esprimere molto brevemente i miei dubbi. In realtà, si tratta di provvedere a pochissimi casi, forse ad un solo caso. Nella breve, ma lucida relazione alla proposta di legge si parla di « giustizia doverosa e riparatrice » per quegli scienziati che per il progresso della scienza hanno compiuto notevoli sforzi, e su questo non possiamo non essere d'accordo. Si parla poi dei professori universitari e si dice che primo dovere di essi è quello di contribuire al progresso della scienza. Io, modestamente, mi permetto di far notare che loro primo dovere sarebbe quello dell'insegnamento, e, sia detto fra parentesi, vi è molto da meravigliarsi che vi siano tuttora dei docenti che si permettono il lusso di presentarsi molto di rado nella sede in cui dovrebbero risiedere e, qualche volta, di non farsi vedere addirittura per tutto l'anno. Ma lasciamo da parte queste considerazioni.

Si tratta in sostanza di provvedere ai casi relativi a quei professori universitari che abbiano avuto — così dice la relazione — un arresto nella loro carriera e nella loro ricerca scientifica « per cause di forza maggiore o per ingiuste sopraffazioni di organi od individui dispotici ed autoritari ». Una prima osservazione che sorge spontanea, a questo punto, è che siamo di fronte ad una espressione vaga, troppo vaga, la quale avrebbe la pretesa di completare le disposizioni ricordate nella inte-

stazione della proposta di legge e previste dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238. Questo decreto si occupa dei professori universitari riammessi in servizio dopo essere stati allontanati per motivi razziali o per non aver prestato giuramento di fedeltà al regime fascista. È da notare che le disposizioni previste dal predetto decreto sono state spesso applicate, direi, a rovescio, essendosene giovati i fascisti anziché i non fascisti, e ciò pur non contenendo esse incertezze di formulazione. Ho detto questo per sottolineare l'esigenza della precisione nelle disposizioni legislative. Infatti, se quest'inconveniente si è verificato pur avendo la legislazione proceduto con una certa precisione, figuriamoci che cosa avverrebbe se si approvasse una disposizione imprecisa! Si dice che la norma contenuta nella proposta di legge si dovrebbe applicare a coloro che sono stati allontanati « per violenza o arbitrio dalle cattedre universitarie ». Ma come si fa a dimostrare la violenza e l'arbitrio? Forse si è detto questo in termini generali ed astratti perché, in concreto, rifacendomi alla storia delle nostre Università prima e dopo il fascismo, io non ricordo che vi siano stati degli insegnanti allontanati per arbitrio o per violenza: se mai dei professori sono stati allontanati per motivi politici o per motivi di carattere morale; e questi casi, sia detto per la verità, sono stati rarissimi. Come ho detto, la difficoltà sta appunto nel determinare quali siano stati questi casi di violenza o di arbitrio. Concludendo, dato che per riparare alla violenza o all'arbitrio noi verremmo probabilmente a sanzionare un provvedimento che darebbe senza dubbio adito ad altri arbitri, e date le imprecisioni, in verità non piccole, che io ho cercato di lumeggiare, restando incerto se si debba accogliere questa proposta di legge, mi rimetto al parere illuminato dei colleghi.

LUSSU. Mi permetto di illustrare brevemente le ragioni per le quali ho messo la mia firma su questa proposta di legge, con la speranza che chiarendo la questione, riesca a dissipare quelle perplessità e quelle incertezze che molto lealmente il collega relatore ci ha manifestate.

La proposta di legge — lo riconosco anche io — non è un perfetto capolavoro di chiarezza

per cui possano essere, in modo sicuro, fuggiti tutti quei pericoli di future interpretazioni ai quali molto giustamente ha fatto riferimento il nostro relatore. Dice l'articolo unico della proposta di legge: « I professori universitari i quali siano stati allontanati dalla loro legittima sede per motivi riconosciuti illegittimi con sentenza o decisione definitiva, rimarranno in servizio per la durata del tempo della loro coatta inattività e non oltre il 75° anno di età allo scopo di favorire il completamento della loro produzione scientifica ».

Io riconosco — come ho già detto — che il testo dell'articolo avrebbe potuto essere un po' più chiaro, per quanto su tali questioni sia difficile raggiungere una chiarezza assoluta, tale che dia solo adito ad interpretazioni razionali e giuste. Le passate disposizioni, con cui si sono ristabiliti dei diritti menomati, si ispiravano alle esigenze del diritto e della giustizia e sono state precedute da un profondo esame critico. Non pertanto molti di quelli che non avrebbero mai dovuto fare appello a quelle norme vi hanno fatto appello e con successo, anche se indegnamente.

Io vi dirò come intendo correggere l'articolo, riconoscendo giusta l'esigenza espressa dal relatore di apportarvi maggiori chiarimenti. ma prima desidererei precisare a che cosa si riferisce questa proposta di legge. Con tutta lealtà debbo dire che essa riguarda un solo caso a nostra conoscenza, quello cioè del professor Gino Baggio, già ordinario di clinica chirurgica a Cagliari, che ha compiuto 70 anni circa un mese fa.

Ora, il professor Baggio, da Cagliari fu trasferito nell'Università di Pisa d'autorità del Ministro. Da notare che il professore ebbe sì la tessera per poter insegnare, ma non svolse mai, in nessun periodo, alcuna attività politica fascista, e tanto meno un'attività che lo rendesse persecutore verso altri. Come ripeto, mai esercitò una qualsiasi attività fascista, tanto è vero che a Cagliari aveva amici nell'ambiente universitario, scientifico, tecnico, tra fascisti e tra antifascisti. Poichè il trasferimento, come ho detto, avvenne per autorità del Ministro, fu colpito dal decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 (articolo 17) che sottopose tale trasferimento a revisione da parte del Consiglio di facoltà dell'Università di Pisa,

il quale, il 20 luglio 1945, decise che al professor Baggio venissero conservati l'insegnamento e la direzione della clinica chirurgica di quella Università. Ma nel frattempo una tempesta di ordini sconosciuti e misteriosi capovolse la situazione e cinque mesi dopo, l'11 dicembre del 1945, gli stessi membri del Consiglio di facoltà di Pisa proponevano la sostituzione del professore annullando la decisione già presa. Il Ministro, in seguito a questa deliberazione, rimandò il professor Baggio dall'Università di Pisa a quella di Cagliari. Il professor Baggio ricorse, pertanto, immediatamente al Consiglio di Stato, il quale accolse il ricorso e, con decisione del 18 giugno 1946, annullò il decreto del Ministro. Ma il Ministro, invece di uniformarsi alla decisione del Consiglio di Stato, diede incarico ad una Commissione tecnica di svolgere delle indagini sull'opera del professor Baggio che ricorreva nuovamente contro questo atto al Consiglio di Stato il quale, con decisione pubblicata il 18 ottobre 1949, accoglieva anche questo secondo ricorso condannando il Ministero alle spese. Dopo di che il Ministero, il 2 dicembre 1949, rimandava il professor Baggio a Pisa, deferendolo contemporaneamente alla Corte di disciplina, la quale sentenziò che egli non aveva commesso il fatto addebitatogli. Gli si addebitava che qualcuno da lui operato fosse morto in seguito al suo particolare trattamento. Ma non bisogna dimenticare che il professor Baggio è un chirurgo che ha fatto oltre 10.000 operazioni, quindi non c'è molto da meravigliarsi se qualche paziente sia deceduto. A proposito citerò un fatto personale.

Un grande chirurgo, forse il più grande di tutta la Svizzera, dopo avermi operato, con sincerità mi disse che potevo ritenermi felice di essere guarito perchè dei cinque o seimila individui che si erano operati prima di me molti erano morti, non avendo egli ancora raggiunto quell'esperienza che aveva al tempo della mia operazione. È chiaro che ogni professione comporta un tirocinio; sia nel campo del diritto che della filosofia, della medicina e della chirurgia. Il professore Baggio fu privato per cinque anni dell'insegnamento con un continuo atto persecutorio, riconosciuto tale dal Consiglio di Stato, e non solo dal Consiglio di Stato, ma anche da altri che giu-

dicano sopraffazione ingiusta e degna di essere riparata quella subita dal professor Baggio. Da me, infatti, si sono presentati medici di tutti i Partiti della città di Cagliari, i quali hanno affermato che il ricordo del professor Baggio a Cagliari è quello di un uomo moralmente onesto, anche se non dotato di un buon carattere: egli infatti non sorride spesso ma è un ottimo chirurgo ed un ottimo scienziato. Vi cito qualche nome di quei medici e non di quelli del mio Partito: professor Giuseppe Broten, ordinario di igiene alla Università di Cagliari, assessore alla Regione (democristiano); professor Giuseppe Peretti ordinario di fisiologia normale all'Università di Cagliari, preside della Facoltà di medicina (indipendente); professor Luigi Frongia, incaricato nella clinica odontoiatrica dell'Università di Cagliari (indipendente); professor Giuseppe Macciotta, ordinario della clinica pediatrica dell'Università di Cagliari (socialdemocratico); dottor Luigi Piras, clinico, segretario provinciale della Democrazia cristiana a Cagliari; professor Antonio Cardia, incaricato di anatomia chirurgica all'Università di Cagliari, assessore alla Igiene al Comune, presidente regionale della Croce rossa (democristiano); professor Ligas, direttore del reparto chirurgia all'Ospedale civile di Cagliari, candidato di terza forza alle ultime elezioni.

Quindi, un atto di eccezionale ingiustizia è stato commesso contro questo esimio professore che praticava quasi stoicamente le funzioni di insegnante e di chirurgo, senza richiedere applausi e senza costituirsi, diciamo così, una « cricca » in sua difesa, motivo per cui è stato schiacciato.

Noi viviamo, sia pure in mezzo a difficoltà enormi, in uno Stato che vuole essere uno « Stato di diritto ». È chiaro che in uno « Stato di diritto » anche una sopraffazione contro la giustizia e le leggi non può essere ammessa, altrimenti lo « Stato di diritto » cessa di essere tale. Perciò abbiamo il dovere di adoperarci con tutti i mezzi per ristabilire il diritto, qualunque cosa possa avvenire.

Giustamente il relatore si preoccupa che la proposta così come è stata presentata, possa valere anche per delle persone non degne che potrebbero cercare con ogni mezzo di riavere l'insegnamento, ciò che costituirebbe una vera

ingiustizia, peggiore forse di quella che vorremmo riparare. Per questo motivo, come dicevo all'inizio del mio intervento, vorrei correggere l'articolo aggiungendo dopo le parole « per motivi » le altre « non politici » al fine di evitare che un qualsiasi truffatore possa servirsi della legge per riavere un posto che non gli compete. Come secondo comma, poi, proporrei il seguente: « La loro riassunzione in servizio è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, cui è demandata la valutazione delle condizioni del primo comma ». È chiaro che il Ministro per quanto possa essere legato, per ragioni di coerenza o di rapporti di servizio ai Ministri che l'hanno preceduto, non potendo essere che un uomo d'onore, non potrà non applicare la legge relativamente al caso da essa previsto. Detto questo, data anche la testimonianza di clinici e di chirurghi persuasi che una sopraffazione è stata compiuta e che fanno appello a voi perchè venga riparata, ritengo che vorrete approvare la proposta di legge nel senso da me suggerito.

ZANOTTI BIANCO. Ho seguito da tempo il caso Baggio, pur non avendo avuto mai rapporti con lui, nè diretti nè indiretti, come seguono tutti i fenomeni del costume nella nostra vita pubblica. Ecco in sintesi i fatti. Da un lato gli attestati di stima della Facoltà di Pisa — dai quali risulta « che il professor Baggio ha dimostrato il massimo zelo nell'insegnamento come nell'attività clinica, attirandosi l'affettuosa stima e la simpatia dei colleghi e degli studenti » — e gli attestati di stima della Facoltà di Cagliari dei quali ha parlato ora l'onorevole Lussu. Accanto a questi attestati, le due ferme decisioni del Consiglio di Stato in favore del professor Baggio.

Dall'altro lato, un articolo anonimo e un memoriale del professor Duranti, presidente dell'Ordine dei medici, di quell'Ordine che gli disconosce l'autorizzazione a presentarlo in suo nome; e infine quando il Consiglio di Stato si pronunciava per la restituzione del Baggio alla sua Cattedra di Pisa, l'intervento del Ministro che deferiva il Baggio alla Corte di disciplina.

Per tutte queste traversie il professor Baggio ha perduto cinque anni di lavoro. Non c'è dubbio che la richiesta di questo professore

di poter usufruire cioè della legge fatta per i professori che per la persecuzione politica o di razza avevano perduto anni di insegnamento sia perfettamente giustificata. E tanto più la ritengo tale in quanto l'inchiesta fatta da uno dei membri del Consiglio superiore delle ricerche, il professore Alessandri (quattro membri rifiutarono l'incarico) confermò, con tutta la di lui esperienza e dottrina, la verità degli asserti clinici del professor Baggio. Ritengo quindi giusto approvare questa proposta di legge.

RUSSO. Ho seguito con attenzione le chiarissime esposizioni dell'onorevole relatore e del senatore Lussu. Confesso però che sono molto perplesso davanti a questa proposta di legge. Poichè viene affermato che essa contempla il caso di una sola persona, anche degnissima, che comunque io non ho l'onore di conoscere, mi pare che improvvisamente la nostra Assemblea legislativa si muti in una Corte di giustizia, chiamata a giudicare e non a legiferare.

Ora, non vi è chi non veda che ciò non rientra nelle nostre competenze e poi, nella ipotesi assurda che ciò dovesse avvenire, nessuno di noi potrebbe giudicare in modo degno senza disporre di tutti gli elementi per una analisi veramente approfondita e precisa.

MERLIN ANGELINA. Sono dolente di dovermi mettere quasi in polemica col mio compagno e collega senatore Lussu. Non posso nascondervi la mia perplessità di fronte a questa proposta di legge; eppure se vi è qui dentro una persona che dovrebbe accogliere ogni richiesta di rimediare a quanto è stato fatto di illegittimo o di vessatorio contro qualcuno, dovrei essere proprio io che ho usufruito di una legge da voi approvata. Posso senz'altro ammettere che il professor Baggio, che ho sentito nominare per la prima volta, sia stato vittima di avversioni, contrarietà ed angherie. Però, a quanto ha detto il senatore Lussu, queste angherie egli le avrebbe subite nel 1945. Ma nel 1945, se non sbaglio sono stati Ministri della pubblica istruzione l'onorevole Arangio-Ruiz e il senatore Molè, cioè a dire i Ministri del Comitato di liberazione nazionale. Dobbiamo escludere che ci sia sotto la questione politica. Il senatore Lussu dice che il professor Baggio aveva avuto la tessera

come tanti altri, ma che non aveva mai svolto attività fascista o arrecato danni a qualcuno. Penso che non avrà svolto neppure attività di antifascista, perchè automaticamente gli si sarebbero potuti applicare decreti e leggi a favore dei perseguitati politici antifascisti, a meno di non pensare che, magari senza saperlo, quei Ministri abbiano consentito che si riversasse sopra di lui l'odio di qualche residuo del fascismo, intrufolatosi nel Ministero che abbia approfittato di un fatto qualsiasi per recargli danno.

L'espressione del senatore Lussu: « motivi non politici » ha un valore relativo. I motivi politici non sono mai confessati apertamente dai persecutori, ma vengono abilmente mascherati. Per esempio, nel 1926 io fui destituita dall'insegnamento per aver rifiutato di prestare giuramento al regime fascista, e mi si applicò una legge del 1923 con la quale il giuramento non aveva niente a che fare. L'articolo della proposta di legge dice: « per motivi riconosciuti illegittimi per sentenza o decisione definitiva ». Ma se dei motivi sono stati riconosciuti illegittimi con sentenza, è evidente che il professore dev'essere automaticamente rimesso a posto con tutti i suoi diritti. Comunque, poichè io non ho nessuna intenzione di danneggiare il professor Baggio, anzi mi inchino di fronte alla sua età, alla sua esperienza, alla sua scienza, chiedo se invece di votare una legge generale che può prestarsi nell'avvenire a numerosi arbitri non convenga fare una legge *ad personam*. Non dimentichiamo la lezione dell'esperienza: la legge per i perseguitati politici antifascisti ha avvantaggiato tanti che non sono stati perseguitati ma forse sono stati persecutori, mentre io e il senatore Gelmetti, veri perseguitati politici, ieri sera abbiamo fatto l'ennesimo ricorso al Ministro della pubblica istruzione per il riconoscimento dei nostri diritti, per riavere cioè qualcosa di quello che abbiamo perduto, benchè nessuno ci ridarà più i nostri venti anni di carriera e di gioventù perduti.

Rendiamo quindi onore a questo professore, ma evitiamo che per favorirlo si commettano altre ingiustizie di cui dovremmo ritenerci responsabili.

TONELLO. Onorevoli colleghi, sembra un po' strana questa discussione. Vi è un accu-

sato, il professor Baggio, si fa il processo e si parla più o meno in suo favore. Secondo me, non è il caso di intrattenersi sulla consistenza giuridica del provvedimento da adottare, perchè anche se si tratta di un caso singolo non è giusto infirmare per questo la bontà della proposta di legge. Quando una proposta di legge risponde ad un criterio di giustizia umana e sociale può ben essere accettata.

Alcuni di voi temono che molti altri potrebbero approfittare di questa legge. Purtroppo non c'è ladro che non cerchi di approfittare persino degli articoli del Codice penale a discarico delle colpe che gli si imputano e se dovessimo giudicare gli uomini dalle ingiustizie che commettono, il 99 per cento dovrebbe andare in galera. È vero che le leggi hanno carattere generale, devono servire per la collettività, ma anche l'individuo fa parte della collettività; quindi, anche per uno solo la legge va fatta lo stesso. D'altra parte chi dovrà applicare questa legge giudicherà i singoli casi, se altri se ne dovessero presentare. Ritenete forse che uno che sia stato ingiustamente colpito debba seguitare a subire? Io, per esempio, ho al mio attivo quasi trent'anni di servizio. Secondo la legge Gentile, avevo la facoltà di ritornare in servizio al termine del mio mandato politico, ma, nonostante la mia richiesta in tal senso, questa facoltà non mi fu accordata; perciò feci ricorso al Consiglio di Stato, dove brillava allora Michele Bianchi, ma invano, perchè Mussolini aveva ordinato che fossi escluso, ciò che avvalorò in me l'idea che in Italia prima di ottenere giustizia, si può morire non una, ma cento volte. Concludendo, non bisogna mai negare giustizia a chi dimostra di essere stato ingiustamente trattato.

**MAGRÌ.** Anch'io partecipo della perplessità di molti colleghi di fronte a questa proposta di legge. Qui si presenta come una proposta di legge ispirata da principi generali una proposta che invece nasce da un caso particolare. Noi perciò siamo di fronte ad un equivoco, ed è bene che dagli equivoci i legislatori stiano lontani. Se questa proposta di legge nasce da un caso particolare la si presenti come ispirata da un caso particolare.

Si è parlato molto del professor Baggio, si sono citati dei fatti e delle controversie. Io mi rifiuto di entrare nel merito. Noi possiamo entrare nel merito solo se per ipotesi siamo chiamati ad esaminare un determinato caso, ed in questa eventualità dobbiamo disporre di tutti gli elementi necessari per un approfondito esame.

Ho sentito che vi è stato un pronunciamento se non erro da parte dell'Ordine dei medici di Pisa. Non so quali siano i motivi che l'abbiano determinato; ma se dovessi dare un giudizio preciso dovrei conoscerli, dovrei sapere per quale motivo nel dicembre del 1945 il Consiglio di facoltà di Pisa unanimemente dispose che il professor Baggio fosse trasferito nell'Università di Cagliari. Vi sono molti elementi che ci sfuggono e che tuttavia sarebbero degni della nostra considerazione. Onorevoli colleghi, come ha ben detto il collega Russo, noi non siamo un tribunale. I singoli individui quando ritengono di aver subito ingiustamente dei torti ricorrono ai Tribunali perchè essi sono chiamati ad esaminare i singoli casi alla luce delle leggi vigenti. Ed in sostanza il professor Baggio ha agito come qualsiasi cittadino che si ritenga leso nei propri diritti. Infatti ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, ottenendo la reintegrazione nei suoi diritti secondo le leggi allora vigenti.

Adesso noi vorremmo fare una legge con valore retroattivo, ma ormai siamo usciti dal periodo rivoluzionario: le leggi retroattive eccezionali sono state fatte perchè si trattava di sanare una situazione che era stata lesa da un'Autorità che si era valsa del potere in modo illegittimo. Tutto ciò è finito, siamo ormai nella normalità della vita costituzionale. A parte tale questione della retroattività, voglio ora fermarmi sul principio della proposta di legge che in sostanza sarebbe questo: nel caso che un impiegato per motivi che l'organo chiamato a giudicare riconosce illegittimi sia stato temporaneamente allontanato dal servizio, ha diritto non solo alla reintegrazione dello stipendio ma anche a rimanere in servizio per tutto quel tempo in cui ne fu allontanato ingiustificatamente. Ma, signori, se noi affermiamo questo principio non potremo impedirne l'estensione. Si dice che qui si tratta dei professori universitari, io ho per loro il più

grande rispetto. Ma essi nella nostra legislazione hanno un trattamento di particolare considerazione: il loro limite di età è di 70 anni, dopo i 70 anni i professori universitari restano come professori fuori ruolo col diritto di partecipare alla vita della Facoltà. Questo è il trattamento speciale previsto per i professori di Università. Ma proprio per questo loro particolare trattamento tanto meno deve valere il principio che una eventuale sospensione dal servizio debba ripercuotersi in un prolungamento del servizio oltre i limiti di età stabiliti.

Devo aggiungere che la nostra perplessità sembra condivisa in parte anche dai proponenti di questa proposta di legge i quali cercano di garantirsi apportando degli emendamenti che in qualche modo impediscano gli eventuali abusi della legge. E fra l'altro si cerca di affidare la valutazione della legge al Ministro. Io sono del parere che il Ministro se potesse, rifiuterebbe senz'altro questo pericoloso privilegio. Dando al Ministro la facoltà di giudicare i singoli casi per l'applicazione di questa legge penso che provocheremmo una serie di guai anche perchè contro i provvedimenti del Ministro si moltiplicherebbero i ricorsi al Consiglio di Stato. Ritengo quindi che sia una proposta di legge pericolosa che stabilisce un principio che non conviene estendere e che, ancora una volta, ci riporta alle leggi retroattive cui è bene non si faccia più ricorso in periodo di normalità costituzionale.

C'è il caso singolo del professor Baggio, ma se noi viviamo nella illusione di poter sanare tutte le ingiustizie che si commettono nel nostro Paese, andiamo incontro certamente a delle delusioni. Qui si tratta del professor Baggio, persona molto nota, che ha trovato dei patrocinatori i quali addirittura hanno presentato una proposta di legge per vedere di rendergli in qualche modo giustizia; ma vi sono tanti altri cittadini che soffrono per conseguenza di ingiustizie! Noi non possiamo avere la preoccupazione di ciò che avviene in tutti i singoli casi ma dobbiamo tendere a fare delle leggi che, ispirandosi a principi generali, possano dare modo, a coloro che devono applicarle, di rendere giustizia al maggior numero possibile di cittadini.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo dire innanzi tutto che sono, in massima parte, perfettamente d'accordo con il senatore Magri, il quale ha anticipato in certo modo quello che avrei dovuto dire io. La proposta di legge in esame è pericolosissima; infatti essa introdurrebbe nel nostro diritto un principio addirittura assurdo che non ha attuazione in nessuna legislazione e cioè il principio di impedire che, nei riguardi di funzionari i quali siano comunque accusati o di un reato o di una grave mancanza disciplinare, l'organo amministrativo superiore possa adottare un provvedimento di sospensione dalla loro attività.

Facciamo un esempio: un chirurgo professore universitario opera un ammalato e gli lascia dentro una pinza operatoria; l'ammalato muore e ne segue un'immediata denuncia alla Autorità giudiziaria contro il chirurgo. Che cosa fa il Ministro della pubblica istruzione? Applica la legge vigente sospendendo il professore. Viene poi una sentenza penale nella quale si afferma che la pinza dentro l'ammalato c'era ma egli è morto di cancro. È evidente allora che manca il rapporto di causa ed effetto e il chirurgo è assolto per non aver commesso il fatto. Il Ministro revoca il provvedimento di sospensione e riammette il professore alla sua attività. La legge è così applicata perfettamente. Orbene, quando voi parlate di ingiustizia nel caso del professor Baggio, dite una cosa assurda, assolutamente non vera, poichè nei riguardi del professor Baggio è stata rigorosamente applicata la legge: quando gli organi giurisdizionali amministrativi gli hanno dato ragione, il Ministero della pubblica istruzione, applicando rigorosamente la legge, gli ha dato tutti gli stipendi arretrati, evidentemente senza che il professore, nel periodo intercorso fra la denuncia ed il giudicato avesse prestato un'ora di servizio. Ora, vi pare logico che, per esempio, un chirurgo a 75 anni, soltanto per il fatto che una lunga vertenza, poniamo di dieci anni, lo ha tenuto lontano dall'insegnamento, torni a dirigere per altri dieci anni una clinica chirurgica? Sarebbe assurdo e sarebbe pericolosissimo affermare questo principio che violerebbe anche dei diritti quesiti.

Pensate: la Facoltà di Pisa, nel caso in esame, ha indetto un concorso ed ha nominato un professore il quale, in base alle leggi vigenti precedentemente a questa proposta di legge in discussione, è riuscito vincitore; questo professore ha poi diretto, nell'esercizio delle sue funzioni, una clinica. Ora si presenta il professor Baggio e — con suo pieno diritto, secondo questa proposta di legge — dice: professore, se ne vada via perchè io riprendo il mio posto e la mia Cattedra. Che ne direste voi? Non si capisce come l'affetto che potrà legare il senatore Lussu e gli altri proponenti della proposta di legge a questo professore li induca fino al punto di commettere, in pratica, una ingiustizia.

Io credo che la Commissione vorrà respingere questa proposta di legge non accettando i criteri che la ispirano e non accogliendo nemmeno quell'emendamento che darebbe il diritto a tutti i Ministri in qualsiasi momento di commettere arbitri ed ingiustizie. Pertanto, da qualunque punto di vista si voglia considerare tale proposta di legge, dichiaro che essa, secondo me, deve essere respinta.

**PRESIDENTE.** Ho dato la parola all'onorevole Sottosegretario prima che parlassero gli onorevoli colleghi già iscritti perchè so che egli si deve allontanare per altra funzione a cui è chiamato e quindi questo intervento va inteso come una deroga eccezionale all'ordine della procedura.

**PLATONE.** Io non cercherò di dare un giudizio sul professor Baggio, ma il fatto è che un giudizio lo abbiamo, ed è del Consiglio di Stato che ha condotto l'inchiesta con tutti gli elementi necessari e che è arrivato ad una determinata conclusione. C'è poi un altro fatto, che il Ministro cioè ha trovato il modo di eludere la decisione del Consiglio di Stato. L'irregolarità sta proprio qui. Il professor Baggio ha avuto tutta la giustizia che doveva avere in base alla legge? No, perchè la decisione del Consiglio di Stato non ha trovato applicazione.

**VISCHIA,** *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione.* La legge è stata integralmente applicata!

**PLATONE.** Il professor Baggio è stato rinviato al Consiglio di disciplina e la cosa si è trascinata per un lunghissimo periodo di tempo.

Ed allora è nato il caso Baggio, poichè prima esso non avrebbe avuto ragione di esistere. È proprio questo ritardo nell'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, è proprio questo atteggiamento persecutorio del Ministero della pubblica istruzione che la proposta di legge del senatore Lussu vuole in un certo senso sanare e compensare. Noi non ci dobbiamo trasformare in giudici di un caso, ma dobbiamo pur constatare che al professor Baggio non è stata resa giustizia, come gli era dovuto a norma di legge.

**VISCHIA,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Noi siamo i legislatori, non i magistrati!

**PLATONE.** Il professor Baggio ha ricorso al magistrato che ha pronunciato una sentenza la quale poi è stata messa da parte.

**VISCHIA,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma il professor Baggio aveva il mezzo migliore per fare applicare la sentenza. È lo stesso caso del povero Tonello che si è sentito dire dal Consiglio di Stato di non avere ricorso in tempo e di avere torto. Se il professor Baggio non ha fatto valere la sentenza non venga ad invocare la legge di cui non ha chiesto l'applicazione.

**LUSSU.** Lei, onorevole Sottosegretario, dice delle cose gravissime che non possono essere in alcun modo accettate.

**PLATONE.** Il professor Baggio ha cercato di far valere la sentenza del Consiglio di Stato e si è rivolto anche a degli avvocati, ma nel frattempo è passato un lunghissimo periodo di tempo ed in pratica non è riuscito a fare valere la sentenza. Queste circostanze lo hanno messo nella condizione di dover interrompere gli studi.

Ora, per quest'uomo non è soltanto questione di stipendio; infatti egli, che come medico e scienziato, lavorava, studiava ed insegnava ad un certo momento, ingiustamente, è stato impedito in ogni sua attività. È evidente che la corresponsione degli arretrati non può ricompensarlo adeguatamente di tutto quello che ha perduto. Questo credo sia il punto centrale, di profonda giustizia, su cui si basa la proposta di legge.

Io non sono un giurista e quindi non posso neanche tentare di ribattere gli argomenti che sono stati portati da parte di alcuni, ma



per un sentimento di giustizia che tutti abbiamo, penso che sia più che legittimo — a parte la concreta formulazione legislativa — il desiderio di sanare una situazione inaccettabile, di cui è stato vittima un uomo che per generali testimonianze, non la meritava.

FILIPPINI. Io vorrei fare una breve osservazione: ho ascoltato la storia della spiacevole vicenda del professor Baggio. Non so se in effetti, nei suoi riguardi sia stata commessa una qualunque ingiustizia; bisognerebbe aver presente quale è stata la procedura seguita ed anche su questo mi sembra ci sia del contrasto.

LUSSU. Qui è presente il rappresentante del Governo il quale può controllare la verità delle mie affermazioni.

FILIPPINI. Da quanto sento dire, il professore sarebbe ricorso al Consiglio di Stato e, avendo avuto una sentenza favorevole, questa sarebbe stata eseguita. Ma la questione per me non è qui: se si tratta di un caso singolo, qualora nei confronti di questa persona sia stata commessa una ingiustizia, questa eventualmente potrà essere riparata nel modo adeguato. Ma quel che non riesco a capire è come questo caso singolo possa dar luogo ad un provvedimento legislativo che è intitolato: « Estensione delle disposizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, relativo ai professori universitari riammessi in servizio ». A mio avviso, stanno ferme le considerazioni svolte poc'anzi dalla onorevole Merlin la quale ha detto che questo provvedimento legislativo deve essere considerato in ordine al tempo; ed in base a questa considerazione mi pare giusta anche l'altra sempre fatta dalla onorevole Merlin che noi non potremmo in questo momento dar forza retroattiva ad un provvedimento legislativo nuovo che si andrebbe ad inserire in quello precedente. Infatti il provvedimento legislativo del 1945 è stato determinato anch'esso dalla particolare ragione di proteggere i professori universitari da persecuzioni di carattere politico o razziale. Adesso, se io ho ben inteso, il collega Lussu ci viene a proporre con un apposito emendamento che non più di motivi politici si dovrebbe trattare ma di motivi appunto « non politici ». Ed allora non si può più parlare di « estensione »

delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale del 1945 ma di un provvedimento legislativo completamente nuovo. Se così è, permanendo il titolo come esso è stato presentato dai proponenti, noi non possiamo evidentemente approvare la proposta di legge « per la contraddizione che noi consente », in quanto essa è perfettamente in contrasto con il provvedimento legislativo a cui ci si vuol riferire e di cui la presente proposta di legge non dovrebbe essere che una estensione.

Per queste considerazioni non penso che ci possa essere alcuna perplessità nel respingere questo provvedimento legislativo nella forma in cui ci è proposto.

PRESIDENTE. Desidererei precisare la situazione di fatto e di diritto nella carriera del professor Baggio.

I provvedimenti a carico di questo professore sono stati due, distinti, per cause diverse; il primo riguardava la sua sede, o Cagliari o Pisa. In origine era professore, legittimamente, a Cagliari. Un Ministro fascista, senza il voto della Facoltà di Pisa, lo trasferì a Pisa. La legge del 1945 stabilì che in casi come questo — non è il solo — la Facoltà che aveva ricevuto il professore di imperio, dovesse dare un suo voto di conferma nella nuova sede o di rinvio alla sede primitiva. La Facoltà di Pisa si è pronunciata due volte ed in due modi contrari. Infatti la prima volta, prendendo essa l'iniziativa senza essere ancora interpellata dal Ministero, deliberò che il professore restasse a Pisa. Una seconda volta, interpellata formalmente dal Ministero, deliberò che il professore non restasse a Pisa e tornasse a Cagliari. È evidente il contrasto. Di qui il ricorso del professor Baggio al Consiglio di Stato il quale, dopo qualche tempo, decise che il professor Baggio aveva il diritto di restare a Pisa. Questa è la prima questione: circa la sede.

Seconda questione, del tutto diversa: non più problema della sede ma problema disciplinare. Il Ministro della pubblica istruzione viene informato da personalità pisane ed in particolare dall'Ordine dei medici ed indirettamente dall'ambiente universitario, che l'attività di questo professor Baggio, sia nella clinica sia nell'esercizio privato della profes-

sione, è fortemente discussa ed è cagione di perturbamenti preoccupanti.

In questo caso il Ministro non ha che una via da seguire e la segue: ordina un'inchiesta disciplinare. Il Consiglio superiore, che in questi casi si costituisce in Consiglio di disciplina, si riunisce sotto la presidenza del senatore Casati, esamina gli atti, assume le informazioni e dichiara che il professor Baggio non è da punire disciplinarmente.

Quindi si tratta di due provvedimenti tutti e due risolti in senso favorevole al professor Baggio.

Durante le more del secondo procedimento, cioè quello disciplinare, il professore è sospeso, come è norma, dalla sua attività, ma non è allontanato dalla sede legittima.

La proposta di legge che abbiamo davanti parla di allontanamento di un professore dalla sede legittima, il che per il professor Baggio non è mai avvenuto, nè nel primo nè nel secondo caso.

Ora che ho chiarito la situazione di fatto e di diritto del professor Baggio, desidero prospettare quest'ipotesi alla Commissione: la legge che noi facciamo con formula generale ma in vista di un caso particolare, rischia di non investire proprio il caso particolare. Per conto mio, come Presidente, non posso aggiungere altro.

BANFI. Il nostro Presidente ed il senatore Lussu sanno come io mi sia trovato perplesso di fronte a questa proposta di legge e proprio per questo ho voluto ascoltare quel che hanno detto i colleghi. Credo che dalla discussione qualcosa almeno sia venuta in chiaro ed io, più che sottoporre un parere alla Commissione, sono nella condizione di fare una domanda. Mi pare che sia ormai chiaro che noi non siamo chiamati qui a giudicare nè a ristabilire la giustizia in un caso particolare, ma siamo chiamati a legiferare. E anche se volessimo stabilire con precisione il caso particolare non avremmo gli elementi sufficienti per poterlo fare, poichè di fronte a tanti autorevoli pareri non ci sentiremmo in grado di assumere una posizione di giudizio. Poco fa è circolata una proposta: facciamo una legge singola per il caso in esame. Questo punto di vista invero non potrei accettarlo poichè per fare una legge per un caso partico-

lare occorrono tali circostanze estreme che caratterizzino il caso nella sua individualità da dargli un valore addirittura nazionale. Non mi sembra che questo sarebbe il caso di cui trattiamo. Attraverso l'intervento del senatore Filippini è venuta anche in chiaro la contraddizione tra il titolo di questa proposta di legge ed il suo contenuto. Il senatore Magrì ha ricordato come il decreto luogotenenziale del 5 aprile 1945 tendesse a sanare situazioni del passato mentre una sua eventuale estensione dovrebbe riferirsi ad un caso presente. Di più: mentre coloro che dovrebbero essere avvantaggiati dalla nuova disposizione legislativa non possono essere stati colpiti per motivi politici, il decreto legislativo luogotenenziale suddetto riguardava proprio i professori universitari colpiti per motivi politici o razziali. Un'ultima cosa che mi sembra sia stata messa chiaramente in evidenza dal Presidente è che la formula della proposta di legge: «i quali siano stati allontanati dalla loro legittima sede ecc.», non riguarda il professor Baggio perchè egli è stato allontanato ai termini di una normale disposizione di legge che il Ministero ha dovuto applicare.

LUSSU. Si tratta di due casi dei quali l'uno è un allontanamento e l'altro è una sospensione. Il nostro presidente ha fatto una esposizione perfettamente rispondente agli avvenimenti.

BANFI. Se noi vogliamo raggiungere l'effetto desiderato, dobbiamo modificare la dizione della legge in quanto il professor Baggio è stato allontanato per una disposizione di legge ed è stato quindi sospeso dall'insegnamento per un certo periodo di tempo in attesa del giudizio del Consiglio di Stato; avuta la sentenza favorevole egli è stato riammesso, pur con il danno, che gli è rimasto, della sospensione temporanea dal servizio. Chiariti questi punti, penso che il nostro problema non sia di esaminare il caso del professor Baggio ma che dobbiamo discutere la proposta di legge dal punto di vista generale. Ed è qui che la mia riflessione si fa più intensa poichè il caso Baggio, considerato come un caso tipo, ci pone dinanzi ad una situazione che noi, come professori universitari, dobbiamo ritenere estremamente grave, per cui è possibile che un professore, per motivi non politici,

sia allontanato per un tempo indeterminato dal suo insegnamento ed attraverso una serie di more molte complesse ne sia tenuto lontano per parecchi anni. In seguito egli ritorna a questo insegnamento sanato dall'accusa ma con una perdita intellettuale, spirituale e materiale derivante dal periodo di assenza. Il senatore Magri ha osservato che per i professori universitari sono state fatte condizioni speciali, ma questo è doveroso in considerazione dei compiti, della autorità e della dignità che caratterizza la loro attività! Infatti la dignità di un professore universitario non è sufficientemente salvaguardata dal fatto che sia riconosciuta la sua non colpa, e neanche dalla ripresa delle sue funzioni dopo un periodo di assenza. Egli deve poter dimostrare non soltanto di essere stato riconosciuto innocente, ma che la sua funzione di professore universitario è così degna di essere continuata che gli è dato modo di prolungarla eccezionalmente. In questa proposta di legge infatti è data la possibilità, al professore universitario colpito che sia stato riconosciuto innocente, di continuare il servizio anche dopo il periodo normalmente ammesso, e ciò per dare un adeguato riconoscimento alla sua capacità e serietà scientifica. Si tratta, in altre parole, di un provvedimento che rinalza la particolare dignità che un professore universitario deve avere e che mette l'Amministrazione di fronte alla giusta responsabilità che si assume nell'allontanare un professore universitario per cui le ore, i mesi e gli anni di lavoro costituiscono l'esecuzione di un dovere che la società gli chiede. Proprio per questa ragione di carattere generale io chiedo che la Commissione veda se non sia il caso di prendere in considerazione questa proposta di legge.

DELLA SETA. Da quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario io ho avuto la sensazione che egli sappia qualche altra cosa che però non voglia dire.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole senatore Della Seta, per quanto concerne il professor Baggio, mi riporto a quanto ha detto l'onorevole presidente. Ma faccio una questione di ordine generale e credo che la soluzione proposta nel progetto legislativo in esame non giovi neanche ai professori universitari.

DELLA SETA. L'onorevole Segni non ha alcuna responsabilità in questi fatti?

PRESIDENTE. Il provvedimento disciplinare è stato inflitto dal ministro Gonella; il provvedimento concernente la sede è stato iniziato dal Ministro precedente.

DELLA SETA. Io mi associo al senatore Banfi nel richiedere un provvedimento di carattere generale che sia di garanzia per i professori universitari.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A questo punto, poichè il fine della proposta di legge si sposta, io chiedo che la discussione sia portata in Assemblea.

MERLIN ANGELINA. Propongo che la discussione sia sospesa e sia ripresa in altra riunione, quando ognuno di noi sarà in possesso di ulteriori elementi di giudizio.

CARISTIA, *relatore*. Mi corre l'obbligo di aggiungere ancora qualche cosa a quello che ho detto in precedenza. Innanzi tutto ringrazio il senatore Lussu ed il nostro illustre presidente dei chiarimenti forniti che mi hanno messo in grado di superare la mia perplessità. In sostanza, dopo quanto è stato detto da varie parti, la questione si riduce in termini semplici: si tratta prima di tutto di un provvedimento di carattere generale riguardo a cui io ho espresso la mia modesta opinione che debbo in parte modificare in seguito a quanto è stato detto. Ora io credo che non si possano accettare nè la formula che ci viene presentata nell'articolo unico della proposta di legge nè gli emendamenti del senatore Lussu, poichè se la prima è alquanto vaga, gli emendamenti non mi sembrano meno vaghi. In secondo luogo, dalla discussione si evince chiaramente che qui si tratta in concreto di un caso singolo. Voglio ammettere che si tratti di una patente violazione della giustizia, ma è chiaro che noi in questa sede non siamo chiamati a sanare le ingiustizie ma a votare dei provvedimenti di carattere generale che entrino a far parte della nostra legislazione la quale è purtroppo frammentaria, e con questi piccoli provvedimenti viene ad essere ancor più suddivisa e dispersa.

Permettetemi inoltre di dire che l'aspirazione ad un Diritto che sappia e possa prevedere tutti i singoli casi è una pura utopia poichè tutti gli ordinamenti giuridici danno necessa-

riamente luogo a qualche inconveniente; è piuttosto da augurarsi che la nostra legislazione sia adeguata a tali criteri di chiarezza e di ordine che si possano ridurre al minimo questi casi inevitabili di ingiustizia. Comunque, in conclusione, io dichiaro di essere contrario anche ad una dizione formulata in termini generali; e per quanto concerne il caso concreto non mi sembra che noi, come Commissione parlamentare, abbiamo alcuna potestà di decidere in proposito.

**PRESIDENTE.** Abbiamo dunque una proposta della onorevole Merlin Angelina di carattere sospensivo allo scopo di dar modo di studiare il problema e la formulazione della proposta di legge; abbiamo poi una richiesta del Governo il quale, secondo il suo diritto a norma del Regolamento, domanda che la proposta di legge sia trasferita all'Assemblea.

**VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Io chiedo che sia messa prima ai voti la proposta di rinvio.

**PRESIDENTE.** Come gli onorevoli colleghi hanno visto dall'andamento della discussione, qui si sono espressi, direi, due stati d'animo; l'uno è quello di coloro che sono particolarmente desiderosi di riparare un determinato provvedimento che ritengono sia stato ingiusto, l'altro è di coloro che hanno esaminato il testo della proposta di legge nel suo valore universale ed hanno rilevato due inconvenienti non lievi, quello cioè della retroattività della legge, fatto presente dal senatore Magri, e quello di un grave contrasto tra la intitolazione della proposta di legge e la sua formulazione, rilevato dal senatore Filippini. È intervenuto come terzo il senatore Banfi a cui si è associato il senatore Della Seta, facendo una proposta che direi mediana, di considerare questa proposta di legge come una ulteriore garanzia dello stato giuridico del professore universitario.

Poichè questo è avvenuto nella proficua discussione che mi compiacio sia stata condotta con serenità e calma nonostante gli interessi vivi ed ardenti che sottostanno a questa proposta di legge, mi pare logica la deduzione dell'onorevole Merlin Angelina di sospendere la discussione per procedere ad ulteriori scambi di vedute, per tentare di raggiungere un accordo che soddisfaccia, se non tutti, una larga maggioranza.

Se questa proposta sarà accolta, si intende come non avvenuta la richiesta del Governo.

**MAGRÌ.** Io esprimo avviso contrario alla proposta di rinvio in primo luogo perchè non ritengo che dobbiamo in alcun modo approfondire il caso Baggio perchè esso esula dalla nostra competenza; in secondo luogo perchè ritengo che la proposta accennata dal senatore Banfi non sia preclusa eventualmente dal fatto che la proposta di legge attuale, così come è formulata ed intitolata, sia prescritta, in quanto ora, con l'attuale formulazione della proposta di legge che esaminiamo, si è notevolmente lontani da quello che il senatore Banfi ha accennato essere il punto di vista a cui egli sarebbe disposto ad aderire e che in ogni caso non può che riferirsi ad eventualità future che non hanno alcun rapporto nè con il decreto legislativo luogotenenziale del 5 aprile 1945 nè con la questione del trasferimento da una sede all'altra.

Quindi ritengo che possiamo senz'altro votare senza bisogno di ulteriore approfondimento e senza la preoccupazione di precludere la possibilità della formulazione di una disposizione di legge che serva a garantire ancora meglio il diritto degli scienziati all'esercizio della loro attività scientifica.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta dell'onorevole Merlin Angelina con cui si chiede un rinvio della discussione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

**Approvazione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Parri: « Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche » (N. 2840).**

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Parri: « Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Banfi.

BANFI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge corrisponde a delle necessità di buon senso. Infatti la legge del 7 febbraio 1951, n. 82, con cui fu istituito un Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, all'articolo 5 stabilisce che il Comitato direttivo del Centro è presieduto dal vice-presidente del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche. D'altronde, la legge sui Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione stabilisce che i membri dei Consigli superiori di detto Ministero restano in carica non oltre tre anni, il che significherebbe che il presidente del Centro nazionale per il catalogo unico ogni tre anni dovrebbe essere soggetto a cambiamento. È evidente che l'opera del Presidente di questo Centro, la quale riveste il carattere di una attività di organizzazione, di coordinamento e di controllo, deve essere unitaria il più possibile, ed il cambiamento frequente della Presidenza determinerebbe evidentemente un arresto nell'organizzazione e nella elaborazione del lavoro, producendo uno squilibrio di tutta l'attività del Centro. Per questa ragione la presente proposta di legge dispone che il presidente del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche non sia meccanicamente il vice-presidente del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche ma sia nominato « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione », restando fermo il sistema di nomina degli altri membri del Comitato direttivo del Centro.

Sembra che tale disposizione sia idonea a garantire la continuità, organicità e rapidità del lavoro del Centro stesso che, come tutti sanno, è desiderio vivissimo di tutti gli studiosi italiani sia condotto a buon termine in quanto esso costituisce un contributo di grande importanza allo sviluppo degli studi.

Per quanto detto credo di dovervi raccomandare l'approvazione della proposta di legge che corrisponde ad una sentita necessità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato direttivo del Centro è composto del Presidente e dei seguenti membri: il direttore generale delle accademie e biblioteche, i direttori delle biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, un ispettore generale bibliografico e due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 7°.

« Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca vaticana ».

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della medesima legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Comitato direttivo di cui al precedente articolo 5 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli altri membri del Comitato stesso sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.